

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI

Via Emilia Romagna, 290 - 41056 Savignano s.P. (MO)
 Tel. 059730804 Fax: 059730124 - Mail: moic81400e@istruzione.it
 PEC: moic81400e@pec.istruzione.it Sito: www.icsavignano.edu.it
 C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELL'IC "PERTINI DI SAVIGNANO"

Il Consiglio d'Istituto è un organo collegiale il cui operato ha come finalità l'interesse e il benessere della comunità scolastica. È luogo di confronto, dibattito e sintesi delle varie componenti educative presenti nella scuola.

Le scelte organizzative, finanziarie, strumentali, "politiche" elaborate dal Consiglio d'Istituto sono funzionali alla missione della scuola:

- assicurare a ciascuno studente attraverso una variegata offerta formativa, la personalizzazione didattica e la sperimentazione metodologica, una solida preparazione che consenta, al termine del primo ciclo d'Istruzione, di accedere alla Scuola Secondaria di II grado in modo e autonomo e consapevole;
- offrire un insegnamento aperto all'innovazione, alle lingue, ai laboratori, alle scienze e alle nuove tecnologie;
- organizzare e accrescere conoscenze e abilità,
- sviluppare competenze e capacità di scelta nel rispetto delle attitudini e delle vocazioni degli allievi;
- interagire con le altre agenzie educative del territorio, cogliendo le occasioni formative che esso offre;
- dialogare attentamente con le famiglie, accoglierne proposte, saperi e presenza per costruire, nel rispetto reciproco dei rispettivi ambiti di competenza una comunità educante in grado di rispondere alle esigenze formative di ciascuno studente.

Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno stessi diritti, in situazione di egualanza e al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

Art. 1: Composizione e insediamento

1.1 In virtù del numero degli alunni iscritti e frequentanti, il Consiglio d'Istituto è costituito da 19 membri, così suddivisi:

- n. 8 rappresentanti dei docenti n. 8 rappresentanti dei genitori
- n. 2 rappresentanti del personale A.T.A.
- il dirigente scolastico, quale membro di diritto

1.2 Il Consiglio d'Istituto resta in carica tre anni scolastici (fino al 31 agosto del terzo anno) e comunque fino all'insediamento del nuovo organo, con i soli componenti in possesso dei requisiti di eleggibilità.

1.3 Decadono i consiglieri che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti dell'Istituzione scolastica. Decadono, inoltre, i consiglieri che risultano assenti alle riunioni del Consiglio per tre sedute consecutive senza giustificato motivo o per quattro sedute, anche se giustificate, in un anno scolastico.

1.4 La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico che al presiede entro quindici giorni dalla nomina degli eletti. Nella prima seduta viene eletto il presidente, il vice presidente e la Giunta Esecutiva.

Art. 2: Nomina del presidente

2.1 Il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei genitori, eletto a scrutinio segreto:

- a) a maggioranza assoluta alla prima votazione
- b) a maggioranza relativa dei votanti alla seconda votazione

2.2 Viene nominato un vice presidente, scelto tra i genitori del plesso scolastico che non ha espresso il presidente (è consuetudine nominare vice presidente il genitore che ha ottenuto più preferenze, nella precedente votazione, tra quelli del plesso che non ha espresso il presidente).

2.3 In caso di assenza del presidente e del vice presidente, la seduta è presieduta dal consigliere più anziano.

2.4 In caso di cessazione dalla carica del presidente, si dovrà procedere a nuova elezione, con le modalità di cui al comma 2.1, lettere a) e b), del presente articolo.

Art. 3: Attribuzioni del presidente

3.1 Il presidente del Consiglio d'istituto:

- a) convoca e presiede il Consiglio;
- b) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
- c) firma i verbali delle sedute del Consiglio, congiuntamente al Segretario, redatti su un registro a pagine precedentemente numerate;
- d) cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga allontanato dalla riunione chiunque sia causa di disordine.

Art. 4: Attribuzioni del segretario

4.1 La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza del Presidente. Il segretario può essere designato per l'intera durata in carica del Consiglio o per periodi più brevi o per ogni singola seduta.

4.2 Il segretario redige il verbale della seduta e predisponde le delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione. La verbalizzazione delle sedute deve essere chiara, essenziale, significativa. Gli interventi che si richiede vengano verbalizzati integralmente devono essere consegnati, in forma scritta, al segretario al termine dell'intervento stesso.

4.3 Verbale e delibere sono firmate dal Segretario e dal Presidente.

4.4 La convocazione formale del Consiglio e la copia delle deliberazioni sono, invece, di competenza del personale di segreteria della Scuola.

Art. 5: La Giunta Esecutiva

5.1 La Giunta Esecutiva è composta da:

- a) il Dirigente Scolastico
- b) il Direttore dei servizi generali e amministrativi
- c) un docente del Consiglio
- d) due genitori del Consiglio
- e) un rappresentante del personale A.T.A.

5.2 Il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi sono membri di diritto della Giunta.

5.3 La designazione degli altri membri avviene a maggioranza relativa dei votanti, con votazione a scrutinio segreto, nella seduta di insediamento del Consiglio. La sostituzione dei membri decaduti avviene con la stessa procedura, nella prima seduta utile.

5.4 La Giunta esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico, che la presiede.

5.5 Le funzioni di segretario della Giunta sono proprie del Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Art. 6: Attribuzioni della Giunta Esecutiva

- a) predispone il programma annuale della gestione finanziaria e il conto consuntivo;
- b) prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto;

Gli atti della Giunta Esecutiva possono essere visionati solo dai componenti del Consiglio d'Istituto.

Art. 7: Riunioni del Consiglio d'Istituto

7.1 Le riunioni del Consiglio si svolgono in giorno feriale, tra le ore 18.00 e le ore 20.00. Può essere anticipato l'orario di inizio, se necessario e se viene garantita la presenza del numero legale. Alle ore 20.00 la seduta è sciolta ed eventualmente aggiornata ad altra data (entro i successivi 7 giorni) per la discussione dei punti all'ordine del giorno non trattati. La data viene decisa a maggioranza dei presenti.

7.2 Alle riunioni del Consiglio partecipa, in qualità di esperto, il Direttore dei servizi generali e amministrativi.

7.3 Il Consiglio può chiedere l'intervento di esperti alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata mediante delibera ad inizio riunione. La presenza degli esperti deve essere limitata alla trattazione dello specifico punto all'ordine del giorno (espressione del parere e discussione); la votazione deve avvenire senza la presenza degli esperti. La presenza di esperti alla seduta del Consiglio può essere richiesta anche dalla Giunta Esecutiva e comunicata ai componenti congiuntamente alla convocazione della seduta.

7.4 La convocazione ai membri del Consiglio deve essere inviata per iscritto, a cura della segreteria della scuola, con l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della seduta. Copia della convocazione viene affissa all'albo del Consiglio d'Istituto. La documentazione utile ad una consapevole discussione dei punti all'ordine del giorno, è consultabile dai consiglieri dal giorno della convocazione, presso l'ufficio del direttore dei servizi generali e amministrativi.

7.5 L'ordine del giorno del Consiglio è stabilito dalla Giunta, che prepara i lavori del Consiglio. Il Presidente del Consiglio può chiedere di integrare l'ordine del giorno.

7.6 Il presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio d'Istituto anche quando viene richiesto da almeno 7 consiglieri (un terzo dei consiglieri d'Istituto) o dalla maggioranza dei componenti la Giunta Esecutiva. La richiesta deve essere avanzata in forma scritta, firmata e deve indicare gli argomenti da trattare.

7.7 La seduta è valida se è presente il numero legale dei consiglieri (la metà più uno). Il numero legale deve essere garantito per tutta la riunione, altrimenti la seduta è sciolta.

Art. 8: Riunioni della Giunta Esecutiva

8.1 La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono aperte solo ai componenti eletti e di diritto. Si svolgono normalmente nella stessa giornata di convocazione del Consiglio di Istituto entro le ore 18.00.

8.2 La convocazione ai membri della Giunta deve essere inviata per iscritto almeno 5 giorni prima della riunione.

8.3 Alle riunioni della Giunta Esecutiva il Dirigente Scolastico, che la presiede, può invitare il presidente del Consiglio d'Istituto, il presidente e il vice presidente del Comitato dei Genitori, se non ci sono oggettive motivazioni ostative.

8.4 Alle riunioni di Giunta il presidente può invitare esperti, per la presenza necessaria alla trattazione dello specifico argomento.

8.5 Tutte le riunioni del Consiglio devono essere precedute dalla riunione della Giunta, salvo casi di particolare urgenza e/o gravità o in occasione di aggiornamento di una precedente seduta sospesa per raggiunti limiti di tempo.

Art. 9: Riunioni ordinarie e straordinarie

9.1 Le riunioni che non rivestono carattere di urgenza sono tutte ordinarie. L'ordine del giorno proposto dalla Giunta e/o fissato dal Consiglio d'Istituto nella seduta precedente prevede sempre la voce "varie ed eventuali".

9.2 A maggioranza, a inizio seduta, il Consiglio d'Istituto può deliberare di variare l'ordine degli argomenti in discussione.

9.3 Le varie ed eventuali vanno comunicate a inizio seduta. E' possibile deliberare sulle varie ed eventuali solo in caso di unanimità dei consiglieri presenti.

9.4 Integrazioni all'ordine del giorno sono consentite solo per motivi di oggettiva urgenza (es.: scadenze non previste ...) e devono essere comunicate almeno 24 ore prima a tutti i consiglieri, a firma congiunta del Presidente del Consiglio d'Istituto e del Presidente della Giunta Esecutiva.

9.5 Sono riunioni straordinarie quelle convocate su richiesta di almeno 7 consiglieri o della maggioranza dei componenti la Giunta Esecutiva. Le riunioni straordinarie devono essere convocate con almeno 3 giorni di anticipo.

9.6 Le riunioni si svolgono in giorno feriale, dal lunedì al venerdì.

Art. 10: Votazione

10.1 Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione.

10.2 In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri motivano il voto favorevole o contrario o l'astensione. Il tempo a disposizione dei consiglieri per motivare il voto, sarà deciso dal presidente ad ogni votazione.

10.3. La votazione può avvenire:

- a) per alzata di mano;
- b) per appello nominale, con registrazione dei nomi;
- c) a scrutinio segreto quando la votazione riguarda persone.

10.4 Le delibere vengono approvate con la maggioranza relativa dei votanti, salvo casi in cui è espressamente prevista, per norma, una diversa e più qualificata maggioranza.

10.5 Le delibere, firmate dal presidente e dal segretario del consiglio, vanno pubblicate all'albo del Consiglio d'Istituto entro i cinque giorni lavorativi successivi all'adozione.

Art. 11: Modifiche al regolamento

Il presente regolamento potrà essere modificato, integrato e aggiornato su proposta approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Istituto. Ciò per consentire l'adeguamento a nuove norme di legge o per necessità o opportunità successive alla approvazione iniziale.

Art.12: Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di approvazione del testo nella sua articolazione integrale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Consiglio d'Istituto trova la sua definizione normativa:

- nel **Testo Unico** delle disposizioni vigenti in materia d'istruzione, approvato con il **Decreto Legislativo n. 297, del 16 aprile 1994**;
- nel Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo– contabile delle istituzioni scolastiche” approvato con il **Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018**;
- nell’**Ordinanza Ministeriale n. 215, del 15 luglio 1991**, riguardante l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo e d’istituto” e successive integrazioni e modificazioni.